Processo civile - Benefici di invalidità civile - Azione giudiziale - Decadenza semestrale - Applicabilità anche in caso di provvedimenti amministrativi non sanitari - Rilevabilità in ogni stato e grado del giudizio.

Corte di Appello di Torino - 8.10.2014 n. 900 - Pres. Mancuso - Rel. Milani - R.M. (n.c.) - INPS (Avv.ti Borla, Cappiello).

Il termine di decadenza per proporre domanda giudiziale di riconoscimento dei benefici di invalidità civile, ex art. 42, terzo comma, D.L. n. 269/2003, conv. in L. n. 326/2003, riguarda tutti i provvedimenti amministrativi di reiezione e non solo quelli di carattere sanitario emanati dalle Commissioni di Prima Istanza. Tale decadenza è rilevabile d'ufficio - salvo il limite del giudicato - in ogni stato e grado del giudizio e quindi è opponibile anche tardivamente dall'Istituto previdenziale.

FATTO - Con ricorso depositato avanti al Tribunale di Cuneo in data 7.4.2011 R.M., di nazionalità albanese, citava in giudizio l'INPS e, premesso, di essere stato sottoposto a visita da parte della Commissione di Prima Istanza in data 3.12.2008 che accertò uno stato di invalidità "con totale e permanente inabilità lavorativa (100%) e con impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore", riconoscendo quindi i requisiti sanitari per la pensione di inabilità e per l'indennità di accompagnamento, che ciò nonostante l'INPS di Cuneo, con provvedimento del 27.2.2009, rigettava le domande intese ad ottenere tali trattamenti in quanto l'esponente era titolare di permesso di soggiorno e non di carta di soggiorno, con riferimento ai principi espressi dalla Corte Costituzionale (Sent. 11/09 (1), Ord. 17/09, Sent. 306/08 (2), 285/09, 111/10, 187/10) ribadiva il suo diritto ad ottenere i trattamenti richiesti sulla base del solo possesso del permesso di soggiorno e chiedeva quindi in via conclusiva la condanna dell'INPS all'erogazione della pensione di inabilità e dell'indennità di accompagnamento con decorrenza dalla domanda oltre accessori.

Si costituiva l'INPS che chiedeva la reiezione delle domande proposte.

Con ordinanza del 27.9.2011 il giudice adito sollevava questione di legittimità costituzionale dell'art. 80, co. 19 L. 388/00. Con sentenza n. 40 del 15.3.2013 la Corte Costituzionale dichiarava l'illegittimità costituzionale della norma indicata "nella parte in cui subordina al requisito della titolarità della carta di soggiorno la concessione agli stranieri legalmente soggiornanti nel territorio dello Stato della indennità di accompagnamento di cui all'art. 1 della L. 11 febbraio 1980 n.18 (Indennità di accompagnamento agli invalidi civili totalmente inabili) e della pensione di inabilità di cui all'art. 12 della L. 30 marzo 1971 n. 118 (Conversione in legge del D.L. 30 gennaio 1971 n. 5 e nuove norme in favore di mutilati ed invalidi civili)".

La causa veniva riassunta.

Con sentenza del 9.7.2013. in accoglimento del ricorso, il giudice condannava l'INPS ad erogare a parte ricorrente la pensione di inabilità e l'indennità di accompagnamento con decorrenza dal 1.11.2008, oltre interessi legali e spese.

Avverso detta sentenza, ha interposto appello l'INPS con ricorso depositato in data 9.1.2014 chiedendone l'integrale riforma. Nonostante la ritualità della notifica. R.M. non si è costituito in giudizio ed è stato dichiarato contumace.

All'udienza del 8.10.2014. sull'intervento del difensore della parte appellante, la causa è stata decisa come da dispositivo trascritto in calce.

DIRITTO - Il giudice di primo grado ha accolto la domanda, intesa ad ottenere la pensione di inabilità ex art.12 L. 118 71 e l'indennità di accompagnamento ex art. 1 L. 18/80 richiamando la pronuncia n. 40/13 della Corte Costituzionale che, a seguito di rimessione operata dallo stesso tribunale di Cuneo nella causa qui in oggetto, ha dichiarato l'incostituzionalità dell'art. 80, comma 19 L. 388/00 nella parte in cui, in riferimento ai benefici di invalidità civile pretesi, subordina il trattamento al possesso della carta di soggiorno (oggi permesso di soggiorno CE di lunga durata). Con unico motivo l'INPS eccepisce la decadenza del termine semestrale ex art. 42 D.L. 269/03 decorrente dal provvedimento di reiezione del 27.2.2009.

Il motivo è fondato.

L'INPS ha eccepito la decadenza di cui all'art. 42, co. 3, D.L. 269/03. conv. con modificazioni, con L. 326/03 per cui "la domanda giudiziale è proposta, a pena di decadenza, avanti alla competente autorità giudiziaria entro e non oltre sei mesi dalla data di comunicazione all'interessato del provvedimento emanato in sede amministrativa". Rileva l'Istituto che tra la data del 27.2.2009 (cioè quella del provvedimento con il quale è stata respinta la domanda diretta ad ottenere i trattamenti di invalidità civile pretesi motivato con riferimento al mancato possesso della carta di soggiorno) ed il deposito del ricorso, del 7.4.2011, è decorso il termine semestrale previsto dalla citata normativa.

L'eccezione è fondata.

Innanzitutto, come più volte è stato ritenuto da questa corte (cfr. fra le altre sent. 1255/08, R.G. 475/08) l'eccezione - ancorché formulata dall'INPS per la prima volta in appello - non può essere considerata tardiva: ritiene la Corte che possa essere richiamata, in proposito, per identità di *ratio*, la costante giurisprudenza della S.C. che, in materia di decadenza ex art. 47 D.P.R. n.

639/1970 afferma che la decadenza in materia previdenziale "è dettata a protezione dell'interesse pubblico alla definitività e certezza delle determinazioni concernenti erogazioni di spese gravanti su bilanci pubblici e, di conseguenza, è sottratta alla disponibilità della parte: pertanto tale decadenza è rilevabile d'ufficio - salvo il limite del giudicato - in ogni stato e grado del giudizio e quindi è opponibile anche tardivamente dall'Istituto previdenziale" (Cass. 21.9.2000 n. 12508; in senso conforme, v. Cass. 20.3.2001 n. 3947. Cass. 1.12.1998 n. 12141, Cass. 27.3.1996 n. 2743).

Per il resto, in ordine alla portata applicativa della fattispecie decadenziale in oggetto questa corte si è già espressa, ritenendo che il termine di decadenza ex art. 42, 3° comma, D.L. 269/03, conv. con L. 326/03, riguarda tutti i provvedimenti amministrativi di reiezione e non solo quelli di carattere sanitario emanati dalle Commissioni di Prima Istanza (sent. 516/09 - R.G. 1220/08. sent. 560/11 - R.G. 1439/10, sent. 780/11 - R.G. 1857/10, ord. 23.10.2013. R.G. 215/13) in quanto "..... deve ritenersi che l'ampia dizione utilizzata dal legislatore del 2003 non autorizzi la lettura secondo cui, a partire dal 1.1.2005, dovrebbero sussistere due diversi regimi di impugnazione, uno per i verbali delle commissioni mediche e l'altro per i provvedimenti espressi di diniego dell'amministrazione: sicuramente, una tale differenziazione apparirebbe innanzitutto irrazionale e generatrice di incertezza, in mia materia che viceversa si voleva semplificare".

Comunque, ed a prescindere da ciò, non può certo ignorarsi la lettera della legge, soprattutto laddove sancisce che "la domanda giudiziale è proposta, a pena di decadenza, avanti alla competente autorità giudiziaria entro e non oltre sei mesi dalla data di comunicazione all'interessato del provvedimento emanato in sede amministrativa": ossia, dalla comunicazione di qualsiasi provvedimento amministrativo, non certo solo di quello derivante dal referto della Commissione medica di prima istanza o comunque dal rigetto dovuto a ragioni medico - sanitarie.

L'intero complesso normativo dell'art. 42 peraltro mira a ridisciplinare, sotto un complesso di profili, la materia del ricorso in tema di invalidità civile: lo stesso co. 1, alludendo a "gli atti introduttivi dei procedimenti giurisdizionali concernenti l'invalidità civile, la cecità civile, il sordomutismo, l'handicap e la disabilità ai fini del collocamento obbligatorio, devono essere notificati anche al Ministero delle Finanze: questa stessa Corte ha già ritenuto in proposito (Sent. n. 1593/2006) che la previsione riguardi il complesso del contenzioso, non solo di quello concernente la portata del requisito sanitario".

In definitiva, per tutte le considerazioni esposte, l'accertata decadenza comporta l'inammissibilità delle domande proposte con il ricorso introduttivo.

La presenza nel ricorso introduttivo della dichiarazione reddituale prevista dall'art. 42 co. 11, D.L. 269/03, comporta, in applicazione dell'art. 152 disp. att. c.p.c., la compensazione *ex lege* delle spese di entrambi i gradi.

(Omissis)

---

(1) V. in q. Riv. 2009, p. 120

(2) V. in q. Riv. 2008, p. 714